
ONEBROKER
il vostro consulente assicurativo **unico**



ESTRATTO
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE
DIRIGENTI SCOLASTICI



Sommario

DEFINIZIONI.....	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	2
ART.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO – BUONA FEDE	2
ART.2 ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI	3
ART.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	3
ART.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.....	3
ART.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO	3
[OMISSIS]	3
ART.9 FORO COMPETENTE	3
ART.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	3
ART.11 ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI	3
ART.12 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI.....	3
ART.13 GESTIONE DEL CONTRATTO	4
SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE.....	4
ART.14 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI.....	4
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI	8
ART.15 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI.....	8

Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Amministrazione Scolastica: M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. E più precisamente Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, aiutanti del Dirigente Scolastico, soggetti, ancorché in stato di quiescenza, esercitino o svolgano incarichi temporanei e/o occasionali previsti per Legge e altri soggetti già iscritti a CISL Scuola fino al momento del collocamento in quiescenza.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Broker: il soggetto cui il Contraente ha affidato il servizio di consulenza assicurativa, ai sensi del D.Lgs. 209 del 07.09.2005;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, nello specifico la Confederazione CISL Scuola che sottoscrive la presente assicurazione anche in favore di terzi;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danneggiamento a Cose: alterazione fisica e/o chimica di cose;

Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose arrecato a terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza;

Eestero: tutti i paesi non ricompresi nella definizione di Italia;

Europa: i paesi dell'Europa geografica fino al confine dei Monti Urali e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia;

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri;

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

Furto: il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino;

Istituzione Scolastica: la scuola statale o non statale di ogni ordine e grado;

Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista;

Mondo: Mondo Intero;

Operatori Scolastici: Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, insegnanti, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, iscritto alla Confederazione;

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose;

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro;

Scuola: Vedi Confederazione;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'Impresa Assicuratrice, AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta

venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art.2 Esonero della comunicazione di altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'art. 1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Se il Contraente e/o Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a pagare l'indennizzo.

Nel caso l'Assicurato dovesse acquistare per lo stesso rischio più coperture con **ALIG Europe S.A., la massima esposizione per l'assicuratore sarà quella relativa alla Polizza con il massimale più elevato. L'assicuratore pertanto non considererà il cumulo di massimali delle Polizze vigenti alla stessa data.**

Art.3 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile.

[Omissis]

Art.9 Foro competente

Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato.

Art.10 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art.11 Esonero della comunicazione delle generalità degli Assicurati

Fermo restando quanto previsto all'art. 6, il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati; per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai registri del Contraente stesso, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso alle persone incaricate dalla Società di accertamenti e controlli.

Art.12 Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall'Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del C.C.

Art.13 Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono OneBroker Srl (in seguito detto più semplicemente Broker) il ruolo di cui al nuovo Codice delle Assicurazioni private D.Lgs. 7.5.05 n. 209 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.10.2005) relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte al Broker, limitatamente a quelle - o alle sole parti di esse - che abbiano per oggetto la tutela di interessi del Contraente;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando, per espressa autorizzazione della Società, ampia e liberatoria quietanza di saldo delle somme ricevute: a tal uopo la Società aggiudicataria solleva l'Ente Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità rinveniente da tale procedura.

SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art.14 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art.14.1 Assicurati

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

1. Dirigenti Scolastici, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non statale, iscritti alla CISL Scuola, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti.
2. [omissis]
3. I soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2 che, ancorché in stato di quiescenza, esercitino o svolgano incarichi temporanei e/o occasionali previsti per Legge

Art.14.2 Oggetto dell'Assicurazione

A. Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT).

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione è operante anche nel caso sussista negligenza, imprudenza o colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative, (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

B. Responsabilità Civile personale dei dipendenti.

Quanto previsto con il precedente punto A), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Ciò nei limiti del massimale previsto in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

Art.14.3 Massimali Assicurati

Relativamente a ciascun Assicurato, la garanzia è prestata, fino alla concorrenza del massimale di Euro 10.000.0000 per sinistro e per anno.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Art.14.4 Operatività dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata per i danni conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico in cui l'Assicurato presta servizio, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica. L'assicurazione comprende anche la responsabilità dei soggetti assicurati nei confronti dello Stato, qualora quest'ultimo eserciti azione di rivalsa nei loro confronti, escluso il caso di dolo.

La copertura assicurativa si intende estesa anche:

A. R.C. degli addetti al servizio di sicurezza e salute dei lavoratori

La garanzia viene estesa:

- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.L. 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di sicurezza del lavoro;
- alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni non siano prestate da liberi professionisti od operatori esterni.

B. Committenza generica

L'assicurazione esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere.

Art.14.5 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- c) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, e simili).
- e) i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.

Sono esclusi i danni:

- a. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- b. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- c. cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del DPR del 24.05.1988 n. 224;
- d. da furto;
- e. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f. cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- g. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h. a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;

- i. derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali, muffe;
- j. cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore
- k. Si intendono esclusi dalla ogni copertura di RC i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
 - (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
 - (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
 - (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;
 - (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti Internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

Art.14.6 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art.14.7 Responsabilità tra assicurati – Novero dei terzi

L'assicurazione copre la responsabilità personale degli Assicurati, compresa la responsabilità civile nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Istituto Scolastico di appartenenza.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Assicurati entro il limite del massimale previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopracitate. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

Art.14.8 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel mondo intero.

L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora, essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo o degli Stati Uniti d'America.

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

- i. la Repubblica di Bielorussia e/o
- ii. la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Art.14.9 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker oppure alla Società e contestualmente alla CISL Scuola, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.).

Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando altresì il numero di polizza. Detta comunicazione potrà essere fatta anche al Broker che dovrà tempestivamente informare la Società.

Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurle in ragione del pregiudizio derivante.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C. C.).

Art.14.10 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle pratiche di sinistri tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e o dell'Assicurato, designando, ove lo ritenga opportuno, legali o tecnici da affiancare a quelli designati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e o al Contraente.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società ha discrezionale facoltà, senza previa comunicazione all'Assicurato che, comunque, ne dà dispensa, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa.

In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurre in ragione del pregiudizio derivante.

Art.14.11 Validità dell'assicurazione

L'assicurazione prestata con la presente polizza è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante la validità della polizza.

Le coperture assicurative prestate con la presente polizza sono valide a secondo rischio e in eccesso al massimale assicurato da altre coperture da chiunque stipulate. In modo specifico opera a secondo rischio delle polizze stipulate dagli Istituti Scolastici di appartenenza, nonché di quelle coperture previste dal CCNL e concluse per conto degli Assicurati medesimi.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

Art.15 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

Art.15.1 Assicurati

L'assicurazione di cui alle presenti estensioni di polizza sono prestate a favore di:

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

1. Dirigenti Scolastici, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non statale, iscritti alla CISL Scuola, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti.
2. [omissis]
3. I soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2 che, ancorché in stato di quiescenza, esercitino o svolgano incarichi temporanei e/o occasionali previsti per Legge

Art.15.2 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, incluse quelle svolte dall'Assicurato nell'ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e contratti stipulati dall'Istituzione Scolastica, per le quali l'Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.

Sono altresì comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.

La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.

La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.

Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:

- nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
- distribuzione interna delle cattedre;
- applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi;
- individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell'organico;
- applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria;
- concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;
- concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
- applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado;
- applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo;
- applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.);
- applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero;

- esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, direttore dei corsi di aggiornamento, presidente, per esami di qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.);
- applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.
- Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per:
 - errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
 - mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
 - errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola;
 - errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;
 - errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A per ricostruzione di carriera, errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo;
 - mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico;
- esecuzione di delibera degli organi collegiali.

Art.15.3 Massimali assicurati – Limite di risarcimento

Le garanzie di cui alle presenti estensioni di polizza, sono prestate, nei limiti contrattualmente previsti: fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per ciascun assicurato e per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo

Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere assicurati per la medesima fattispecie di rischio presso l'Assicuratore, quest'ultimo risponderà per tutte le richieste di risarcimento in qualunque tempo avanzate fino e non oltre il limite di Euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) indipendentemente dal numero di individui coinvolti.

Art.15.4 Inizio e termine della garanzia RC verso Terzi per PERDITE PATRIMONIALI

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima dei cinque anni antecedenti la data di effetto della polizza e non siano state presentate neppure alla pubblica amministrazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 C.C., l'assicurazione decadrà automaticamente nel caso in cui l'Assicurato, già al momento della stipulazione del contratto, risulti essere a conoscenza di un fatto, a lui imputabile, che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi per Perdite Patrimoniali con altra Impresa e che l'Assicurato sia ancora iscritto alla CISL Scuola.

L'assicurazione è altresì operante, per i soggetti in quiescenza ancorché non iscritti a CISL Scuola, per i sinistri denunciati alla Società nei dieci anni successivi al pensionamento, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Art.15.5 Esclusioni e precisazioni. L'assicurazione non è operante per:

- a. atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- c. sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

- d. trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, e simili).
- e. i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.
- b) L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:
 - a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazioni di cose, furto, rapina od incendio;
 - b. attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di altri Enti o Società salvo quanto previsto nell'Art. 15.2;
 - c. interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi.
- c) La garanzia si intende invece operante per i danni verificatisi nello svolgimento delle funzioni relative alla qualifica ricoperta dagli Assicurati.

Art.15.6 Persone non considerate terzi

Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art.15.7 Altre assicurazioni

Qualora al momento del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni.

Art.15.8 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originarie da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea. Rimane ferma l'esclusione di cui all'art 15.5 lett M.

L'assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora, essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo o degli Stati Uniti d'America.

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

- i. la Repubblica di Bielorussia e/o
- ii. la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Art.15.9 Vincolo di solidarietà

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

Art.15.10 Decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, rimane l'obbligo della Società di tenere indenni gli Eredi dalle azioni dell'Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o dalla richiesta di danni dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione ferme le prescrizioni previste dalla Legge.

Art.15.11 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker oppure alla Società e contestualmente alla CISL Scuola, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.).

Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando altresì il numero di polizza. Detta comunicazione potrà essere fatta anche al Broker che dovrà tempestivamente informare la Società.

Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurle in ragione del pregiudizio derivante.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art.15.12 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle pratiche di sinistri tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, designando, ove lo ritenga opportuno, legali o tecnici da affiancare a quelli designati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o al Contraente.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società ha discrezionale facoltà, senza previa comunicazione all'Assicurato che, comunque, ne dà dispensa, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa.

In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurre in ragione del pregiudizio derivante.